

### ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

PARERE N. 10 Data 13/10/2022	PARERE SU PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE 2022-2024
---------------------------------	--

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA AVENTE PER OGGETTO L'APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATIVO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2022-24

In data 13 ottobre 2022 il sottoscritto, Dott. Flavio Raccichini, Revisore unico dei conti del Comune di Smerillo, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30/11/2021,

- vista la proposta di deliberazione n. 65 del 13/10/2022, avente per oggetto al Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2022-2024;
- visto l'art. 91 TUEL secondo cui gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile dell'armonizzazione;
- visto l'art. 89, comma 5 TUEL, secondo cui i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- visti i commi 1, 18, 19 e 20/bis, dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni che impongono alle pubbliche amministrazioni l'obbligo di provvedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale;
- visto l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- visto l'art. 6 ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che rimanda a linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.
- visto l'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165;
- vista la circolare Dipartimento funzione pubblica 28.4.2014, n. 4;
- visto l'articolo 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165 stabilisce:
- visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare gli artt. 6 e 6-ter



- visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
- visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e in particolare quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis;
- considerata la richiamata la Circolare n. 4 del 2015 del Ministro Madia avente oggetto: "Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n.124. Integrazione della circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 2014" (Registrata dalla Corte dei conti in data 7 dicembre 2015, Reg.ne - Prev. n. 3017);
- considerato l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019, come modificato dall'art. 1, comma 853, della legge n. 160/2019 che ha innovato profondamente il quadro normativo in materia assunzionale a tempo indeterminato dei Comuni introducendo la possibilità, al ricorrere di specifiche condizioni finanziarie, di incrementare la spesa di personale;
- visto il decreto interministeriale (Funzione pubblica, Economia e Interno) del 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni;
- visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2021 n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» e il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
- viste le "Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14 settembre 2022;
- visto al riguardo il DPCM Decreto Presidenza Ministri 17 marzo 2020;
- preso atto del prospetto di capacità assunzionale aggiornato e presente nella proposta di delibera di cui all'oggetto del presente parere;

Ritenuto, sulla base di quanto sopra esposto, che sussistano le ragioni, espressamente motivate, affinché si proceda ad una modifica della programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2022 – 2024 al fine di

- a) consentire la sostituzione della figura che si renderà vacante e quindi poter procedere con la copertura di un posto di n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo – inquadramento giuridico ed economico D1 - presso l'Area Amministrativa – Demografica
- b) assumere n. 1 figura di cui all'Ordinanza PNC n. 17 del 14 aprile 2022, articolo 5 comma 3 lettera a) e al decreto n. 376 del 3 agosto 2022 del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori colpiti dall'evento



Ritenuto dunque dover integrare il piano del fabbisogno per l'anno 2022 nel seguente modo:

**ANNO 2022 - PIANO ASSUNZIONI**

**ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO – COPERTURA POSTI VACANTI**

Non sono previste assunzioni.

**CESSAZIONI**

Non sono previste cessazioni.

**TRASFORMAZIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO**

Non sono previste trasformazioni.

**ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO (DECRETO SISMA)**

E' prevista la proroga del contratto a tempo determinato ex art. 50bis DL 189/2016 di:

- n.1 Istruttore Direttivo Tecnico -Area Tecnica Manutentiva (Ufficio Sisma) cat. D1
- n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo - Area Amministrativa - Demografica (Ufficio Sisma): cat. D1 con sostituzione di figura dimissionaria

E' prevista l'assunzione a tempo pieno e determinato fino al 31.12.2022 salva proroga di N.1 Istruttore Tecnici – Cat. D1 - Presso L'Area Tecnica Manutentiva - Lavori Pubblici, ai sensi dell'Ordinanza PNC n. 17 del 14 aprile 2022, articolo 5 comma 3 lettera a) e del decreto n. 376 del 3 agosto 2022 del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori colpiti dall'evento sismico del 24 agosto 2016, che consente ai Comuni interessati di assumere, per la gestione degli interventi di PNC.

- preso atto che l'ente:

- non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, come si evince dalla tabella dei parametri di deficiarietà strutturale allegata al Rendiconto della gestione 2021 (ultimo consuntivo approvato);
- ha attuato le politiche necessarie a garantire la tempestività dei pagamenti al fine di realizzare il rispetto del vincolo di cui all'art. 41 comma 2 del DL 66/2014 convertito con L.89/2014;
- ha approvato con delibera di Consiglio Comunale n.15 del 17 maggio 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, il Bilancio di Previsione e relativi allegati atti di programmazione 2022/2024;



- ha approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 17 maggio 2022, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, il Rendiconto della gestione 2021 (ultimo consuntivo approvato);
  - con deliberazione di G.C. n. 62 del 13/11/2020 ha approvato il Piano triennale di azioni positive 2020-2022 in materia di pari opportunità di cui all'articolo 48, comma 1, del d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";
  - con deliberazione di G.C. n. 34 del 17/05/2022 ha approvato il Peg Definitivo contenente il Piano degli Obiettivi e della Performance;
  - con deliberazione di G.C. n. 27 del 29/04/2022 ha aggiornato il Piano Triennale Per La Prevenzione Della Corruzione 2022-2024;
- preso atto inoltre che:
- con l'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 è stato introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di Attività e Organizzazione
  - in data 30 giugno 2022, sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151, è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, recante "*Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione*", di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
  - in data 30 giugno 2022, è stato pubblicato, sul sito dello stesso Ministero, il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione di cui all'art. 6, comma 6 del decreto legge decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;
- rilevato che il PIAO assorbe, tra gli altri, anche il Piano triennale dei fabbisogni di personale, che va inserito quale sotto-sezione nel nuovo strumento di programmazione strategica;
- considerato che, a regime, la data di adozione del PIAO è fissata per tutte le pubbliche amministrazioni nel 31 gennaio di ciascun anno, ma che in sede di prima applicazione, per l'anno 2022, tale data è traslata, ex art. 8 del richiamato D.M. attuativo, a 120 giorni dalla data di approvazione dei bilanci di previsione;
- considerato che, per interpretazione corrente per l'anno 2022 il termine va computato a decorrere dalla data ultima per l'approvazione dei bilanci di previsione, fissata con Decreto Ministeriale al 31/08/2022, e che pertanto la scadenza per l'approvazione del Primo Piano Integrato si ritiene individuata al 29/12/2022;
- considerato che il Comune di Smerillo ha comunque provveduto all'adozione nei termini di legge di tutti gli adempimenti che verranno assorbiti nel PIAO secondo le norme vigenti;
- visto l'allegato PIAO 2022-2024 redatto tenendo conto delle programmazioni già approvate;
- visti:
- lo Statuto Comunale
  - il Regolamento di Contabilità
  - il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi



- preso atto che l'Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale e ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
  - rispetta il limite di cui all'art. 1 comma 557 della Legge n. 296/2006;
  - rispetta il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come previsto dall'art. 50, comma 3 del CCNL 21/05/2018;
  - rispetta il divieto di cui all'art. 7 comma 5-bis del D.Lgs. n. 165/2001 di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in "prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro";
- considerato che le capacità assunzionali a tempo indeterminato sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019;
- rilevati:
- il permanere degli equilibri di bilancio;
  - la compatibilità economica-finanziaria della programmazione con i vincoli di bilancio;
  - il rispetto dei vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e lavoro flessibile;
  - il conseguimento dell'obiettivo del contenimento delle spese del personale;
- visti i pareri favorevoli di Regolarità Tecnica e Contabile espressi dal competente Responsabile, ai sensi dell'art. 49 del Tuel n. 267/2000;

**esprime parere favorevole**

sulla proposta di deliberazione relativa al Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2022-2024.

Falconara Marittima, 13 ottobre 2022.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL REVISORE DEI CONTI  
Dott. Flavio Raccichini

